

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5582 del 18/10/2017
Oggetto	OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta STAZIONE DI SERVIZIO CORLI E BONAZZA & C. S.A.S. con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE) - Località Migliarino, Via Lidi Ferraresi n. 4; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO E SERVIZIO DI PULIZIA AUTOVEICOLI TRAMITE SISTEMI AUTOMATICI/SELF SERVICE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5790 del 18/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 25749/2016 /MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **STAZIONE DI SERVIZIO CORLI E BONAZZA & C. S.A.S.** con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE) - Località Migliarino, Via Lidi Ferraresi n. 4; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO E SERVIZIO DI PULIZIA AUTOVEICOLI TRAMITE SISTEMI AUTOMATICI/SELF SERVICE.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia, registrata al P.G. dell'ente in data 12.08.2016 al Prot. n. 13881, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n.14605 del 24/08/2016, Pratica SUAP n. 164/2016, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/9040 del 25.08.2016, dalla Ditta **STAZIONE DI SERVIZIO CORLI E BONAZZA & C. S.A.S.**, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE) - Località Migliarino, Via Lidi Ferraresi n. 4; per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO E SERVIZIO DI PULIZIA AUTOVEICOLI TRAMITE SISTEMI AUTOMATICI/SELF SERVICE;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana";

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

Vista la documentazione di impatto acustico prot. Del Comune di Fiscaglia n. 21199 del 01/12/2016 e le relative integrazioni prot. comunale n. 4802 del 23/03/2017;

Visto il parere di ARPAE, prot. n. PGFE/2017/5113 del 27/04/2017 sulla documentazione di impatto acustico, “favorevole con prescrizioni”;

VISTO il parere tecnico favorevole con prescrizioni per l'impatto acustico prot. n. 12345 del 21/07/2017 rilasciato dal Settore Ambiente del Comune di Fiscaglia e la dichiarazione di inesistenza di pubblica fognatura rilasciata da CADF in data 8/9/2016 prot 21745 trasmessi con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia Prot. Gen n. 12549 del 25/07/2017, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara Prot. Gen. PGFE/2017/8600 del 26/07/2017;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 11/10/2017 dal tecnico di fiducia della ditta richiedente l'autorizzazione unica ambientale, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara Prot. Gen. PGFE/2017/11617 del 11/10/2017 riguardante l'aggiornamento dell'Elaborato grafico denominato “planimetria generale” con l'indicazione del punto "S" (scarico) e la regolarizzazione delle spese istruttorie;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia alla ditta **STAZIONE DI SERVIZIO CORLI E BONAZZA & C. S.A.S.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01364490381, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE) - Località Migliarino, Via Lidi Ferraresi n. 4, per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO E SERVIZIO DI PULIZIA AUTOVEICOLI TRAMITE SISTEMI AUTOMATICI/Self Service**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera **"S"** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A"**.
- I sistemi di depurazione delle acque reflue industriali devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato **"A"**.
- Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera **"A"**, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
- E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
- Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
- Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

8. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
9. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
10. Da parte della società autorizzata dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale domanda per ogni modifica del ciclo produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa delle caratteristiche dello scarico e per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento.
11. In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Fiscaglia e ad A.R.P.A.E. Servizio territoriale di Ferrara, per le disposizioni previste nella parte sesta del D.Lgs. n. 152/06.
12. Sono fatti salvi i diritti di terzi per eventuali danni derivanti dallo scarico di cui alla presente autorizzazione.

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- Qualora venissero sostituite macchine diverse da quelle considerate (esempio ventilatori/estrattori d'aria, compressori) o impianti rumorosi non valutati o variazioni dell'organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- Nel caso di cambio di destinazione d'uso del ricettore B (di cui alla valutazione di impatto acustico presentata dalla ditta e successive integrazioni) da uso commerciale a uso civile abitazione, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- Verificare l'efficacia del provvedimento proposto per il rispetto del differenziale notturno. si dovrà effettuare una campagna di misure, atta a verificare e/o integrare quanto valutato, mediante misure in facciata al ricettore A (di cui alla valutazione di impatto acustico presentata dalla ditta e successive integrazioni), nel punto maggiormente esposto, alle altezze 1,5 e 4 m, nel tempo di riferimento notturno (02.00 – 06.00) con “il portale mobile di autolavaggio” funzionante e nella condizione di “spento”;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Fiscaglia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni, dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.